



**COMUNE DI CAMOBELLO DI LICATA  
(Provincia di Agrigento)**

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI DIRITTI DEL  
CONTRIBUENTE**

Adottato con deliberazione C.C. n. 70 del 28/11/02

In vigore dal 01/01/2003

## S O M M A R I O

Articolo 1 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente .....	3
Articolo 2 – Informazione del contribuente.....	3
Articolo 3 - Conoscenza degli atti e semplificazione .....	3
Articolo 4 – Tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente. Compensazione e rateizzazione..	4
Articolo 5 - Chiarezza e motivazione degli atti .....	4
Articolo 6 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.....	5
Articolo 7 - Interpello del contribuente .....	5
Articolo 8 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali .....	6
Articolo 9 - Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune.....	6
Articolo 10 – Entrata in vigore .....	6

## **Articolo 1 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente**

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente *"Disposizioni in materia dei diritti del contribuente"*.
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; i singoli articoli devono menzionare l'oggetto delle disposizioni contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

## **Articolo 2 – Informazione del contribuente**

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie comunali, contenute in leggi o provvedimenti amministrativi; l'obiettivo potrà essere conseguito, anche congiuntamente, tramite l'affissione di manifesti, avvisi e articoli su giornali locali, annunci radiofonici e televisivi e mediante sistemi di informazione e comunicazione elettronica, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.
2. Per il raggiungimento della più ampia informazione e conoscenza delle disposizioni di cui al comma 1, il Comune assume, anche tramite il proprio ufficio relazioni pubbliche, idonee iniziative di collaborazione e coinvolgimento degli ordini, associazioni di categoria e centri di assistenza fiscale dislocati sul territorio.

## **Articolo 3 - Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine, fatte salve specifiche disposizioni di legge, provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
3. Nello svolgimento delle attività di accertamento gli uffici competenti mettono in atto idonee iniziative volte ad evitare, per quanto possibile, di richiedere direttamente al contribuente interessato documenti ed informazioni già in possesso di enti pubblici.

4. Gli uffici del Comune trasmettono ordinariamente all'ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di controllo e accertamento.
5. Su richiesta dell'ufficio Tributi gli uffici del Comune sono tenuti a fornire entro dieci giorni lavorativi tutte le informazioni necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento al fine di evitare il più possibile il coinvolgimento del contribuente nella fase istruttoria.
6. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.

#### **Articolo 4 – Tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente. Compensazione e rateizzazione**

1. E' ammessa, previa autorizzazione del funzionario responsabile del tributo, la compensazione nell'ambito dei tributi comunali.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento **del medesimo o di altri tributi comunali** riferite al medesimo o precedenti periodi d'imposta, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso prevista dalle norme di riferimento;
3. La richiesta, motivata, di compensazione, resa e sottoscritta con le modalità del DPR n. 445/2000, deve essere presentata almeno trenta giorni prima dalla scadenza del pagamento e deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - i presupposti e il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - i presupposti e l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
  - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
5. **La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.**
6. Le somme intimate in avvisi di liquidazione o accertamento, ancorché iscritte a ruolo, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali, possono essere rateizzate con le modalità dell'art. 19, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come riformulato dall'art. 7 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e secondo i seguenti criteri:
  - a) Il provvedimento è subordinato all'esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento in un'unica soluzione.
  - b) La rateizzazione è riferita al singolo provvedimento.
  - c) Il funzionario responsabile del tributo nella definizione del numero massimo di rate mensili deve attenersi ai parametri reddituali e di entità della somma da rateizzare previsti nell'appendice sub A) del presente regolamento.
7. Il debitore deve consegnare all'ufficio le quietanze di pagamento di ciascuna rata.
8. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento, entro quindici giorni e in unica soluzione, del debito residuo, pena la riscossione coattiva dello stesso.

#### **Articolo 5 - Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita dalla L. R. n. 10/91 concernente

la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti devono tassativamente indicare:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
  - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

#### **Articolo 6 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta e senza che sia stato arrecato pregiudizio alle attività accertative dell'Ente (la non sanzionabilità non trova applicazione nel caso di omessa denuncia né quando il contribuente, seppur sollecitato, non risponde agli inviti del Comune rivolti ad acquisire dati o notizie).

#### **Articolo 7 - Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può

rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.

5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

### **Articolo 8 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali**

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i cinque giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori cinque giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro tre giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

### **Articolo 9 - Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune**

1. Le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del funzionario responsabile, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente regolamento.

### **Articolo 10 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2003. Tutti i regolamenti riguardanti entrate comunali si intendono adeguati alle norme del presente regolamento.